

**Allegato 1 “Disposizioni per la prima attuazione della legge regionale 25 giugno 2020, n.45
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”**

1) Deliberazione di cui all’articolo 12 comma 4: Volontariato iscritto nell’elenco territoriale regionale e volontariato in forma occasionale

Su questo aspetto, per il quale è prevista una direttiva del Dipartimento nazionale (articolo 34 Codice) si applica in via transitoria il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, con tutti gli atti regionali attuativi.

Ad oggi non è disciplinato l’intervento del volontariato in forma occasionale che sarà oggetto della delibera di cui all’articolo 28 comma 3.

La Direttiva del Capo Dipartimento del 24/02/2020 in GU n. 127 del 18 maggio 2020, relativa ai “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate” ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, non risulta ad oggi applicabile: le indicazioni previste dall’allegato tecnico della Direttiva comportano una revisione complessiva della procedura e relativa modulistica per la richiesta dei benefici normativi (approvata con decreto n. 2696 del 01/07/2014) che verrà fatta nel termine dei sei previsti dall’articolo 28 comma 3.

2) Deliberazione di cui all’articolo 18 comma 3: Struttura regionale di protezione civile

Per quanto riguarda le procedure operative della struttura regionale, al suo coordinamento con gli altri uffici regionali, alla composizione della sala operativa regionale e sua gestione, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano operativo approvato con vari atti (delibere n. 439/2007, n. 813/2009, n. 422/2010, n. 1006/2013, n. 1040/2014, n. 1249/2018, n. 1041/2019).

In particolare ci si riferisce al paragrafo “1.3 Articolazione del modello organizzativo a livello regionale” del Piano operativo nel testo di cui alla DGR 1040/2014.

3) Deliberazione di cui all’articolo 23 comma 5: Stato di mobilitazione regionale

Per il decreto con cui il Presidente dispone lo stato di mobilitazione regionale, è necessaria una nota istruttoria dell’ufficio regionale di cui all’articolo 18 LR 45/2020 circa l’individuazione del suo presupposto, indicato dall’articolo 23 comma 2.

La medesima nota è richiesta per la cessazione dello stato di mobilitazione da disporsi con decreto del Presidente, qualora non si proceda alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale o nazionale.

La mobilitazione può prevedere l’intervento degli enti locali, delle componenti e strutture operative nazionali e del volontariato iscritto nel registro regionale di protezione civile

A seguito dell’approvazione del decreto della mobilitazione, il medesimo ufficio, in maniera analoga a quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 Codice per la mobilitazione nazionale:

- assicura il coordinamento dell’intervento del sistema regionale a supporto delle autorità locali di protezione civile per concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate;
- cura la ricognizione delle attività straordinarie poste in essere a seguito della mobilitazione, mediante rapporti continui con le sale operative di enti locali, componenti e strutture operative statali e del volontariato nonché con gli altri settori regionali eventualmente coinvolti;
- sulla base di tale ricognizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente, l’ufficio sopra indicato propone alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una delibera di assegnazione di contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Ove alla mobilitazione faccia seguito la dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale, gli oneri finanziari sostenuti per la stessa vengono ricompresi nelle risorse previste rispettivamente dall'articolo 24 comma 6 lettera a) per l'emergenza regionale, o dall'articolo 25 comma 2 lettera a) per l'emergenza nazionale.

4) Deliberazione di cui all'articolo 24 comma 8: Stato di emergenza regionale

Per il decreto con cui il Presidente dichiara lo stato di emergenza regionale, è necessaria una nota istruttoria dell'ufficio regionale di cui all'articolo 18 LR 45/2020, circa l'individuazione del suo presupposto come definito dall'articolo 7 comma 1 lettera b) del Codice.

La medesima nota è richiesta per la revoca dello stato di emergenza regionale da disporsi con decreto del Presidente.

A seguito dell'approvazione del decreto dello stato di emergenza regionale, il medesimo ufficio, in maniera analoga a quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 Codice per lo stato di emergenza nazionale:

- procede a una valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di protezione civile e con la collaborazione degli enti locali coinvolti;
- individua i comuni interessati dall'evento: a tal fine l'ufficio sopra indicato propone alla Giunta una delibera entro trenta giorni dalla data del decreto dello stato di emergenza regionale. L'individuazione dei comuni colpiti viene effettuata tenendo conto della valutazione di cui al punto precedente, e dei danni pubblici, privati e delle attività produttive (non devono essere presenti comunque tutti insieme in un medesimo comune che può essere individuato anche per uno solo di essi);
- cura la ricognizione delle attività straordinarie poste in essere dalle diverse componenti del sistema di protezione civile, mediante rapporti continui con le sale operative di enti locali, componenti e strutture operative statali e del volontariato nonché con gli altri settori regionali eventualmente coinvolti;
- sulla base di tale ricognizione, l'ufficio propone alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una delibera di assegnazione di finanziamenti per l'emergenza, nonché le relative modalità di rendicontazione.

In particolare gli interventi che possono essere presi in considerazione ai fini del finanziamento, sono i medesimi previsti dall'articolo 25 comma 2 lettera a), b) c), d) del Codice, tenuto conto anche delle circolari e direttive del Dipartimento di protezione civile esplicative di tali tipologie.

I finanziamenti sono assegnati a:

- comuni
- province
- ove gli interventi siano posti in essere dalle unioni di comuni, è necessario che ci sia una dichiarazione del responsabile del procedimento che ne attesti il nesso di causalità con l'evento in termini tecnici-amministrativi
- consorzi di bonifica
- strutture regionali

Il finanziamento per gli interventi di consorzi e strutture regionali può avere una disponibilità finanziaria anche su capitoli di uffici diversi da quello proponente la delibera in oggetto.

Fatta eccezione per le spese di cui all'articolo 24 comma 6 lettera a), il finanziamento assegnato può essere in percentuale.

Con riferimento all'attivazione delle prime misure economiche di sostegno in favore della popolazione, di cui all'articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice e articolo 24 comma 6 lettera c) della LR 45/2020,, si applicano le disposizioni allegato A.

5) Deliberazione di cui all'articolo 25 comma 2: Stato di emergenza locale

Lo stato di emergenza locale può verificarsi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 lettera a) del Codice:

1) quando a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso sopra indicata al punto 4, l'ufficio regionale di cui all'articolo 18 LR 45/2020 valuti che non vi siano i presupposti per lo stato di emergenza regionale;

2) quando vi sia una richiesta da parte dell'ente locale circa di valutazione di un evento verificatosi nel proprio territorio: a tal fine l'ufficio regionale procede alla relativa valutazione insieme all'amministrazione provinciale competente per territorio e tenendo conto anche delle comunicazioni e segnalazioni pervenute alla sala operativa regionale.

La valutazione regionale viene fatta con una nota da parte dell'ufficio regionale di cui all'articolo 18 LR 45/2020 e trasmessa al Sindaco del Comune interessato e per conoscenza al Presidente della Provincia o al Sindaco metropolitano.

Lo stato di emergenza locale viene dichiarato dal Sindaco con proprio atto.

Gli interventi che possono essere presi in considerazione ai fini di un finanziamento e le percentuali del medesimo sono gli stessi indicati per lo stato di emergenza regionale, fatta salva la possibilità del Comune di dare integrale copertura a tutti gli interventi utilizzando le proprie disponibilità finanziarie.

Su richiesta del Comune ed in base agli interventi finanziati, l'ufficio propone alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una delibera di assegnazione di finanziamenti per l'emergenza, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Allegato A Disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione, di cui all'articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice di protezione civile e articolo 24 comma 6 lettera c) della LR 45/2020

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Le disposizioni si applicano sia in caso di una emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento di protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o locale.

Il soggetto competente per la procedura è il Comune ove si trova il bene danneggiato.

In presenza di una dichiarazione di stato di emergenza nazionale, il Comune si rapporta con l'ufficio regionale indicato per la gestione della procedura da parte del Commissario delegato nominato dal Capo Dipartimento in caso di emergenza nazionale, mentre in caso di emergenza regionale con l'ufficio regionale competente per questa attività.

Se l'evento è locale, la procedura è gestita esclusivamente dal Comune.

2. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice.

Una volta erogato tale contributo, cessano le cause ostative al rientro nell'abitazione e pertanto esso risulta una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale.

3. MODULISTICA

I moduli da utilizzare sono quelli indicati dal Dipartimento nazionale di protezione civile, disponibili sia sul suo sito che su quello regionale.

4. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari nei comuni individuati con la delibera della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 24 comma 5 lettera a) alla data dell'evento:

- 1) proprietari
- 2) titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento, autorizzati dal proprietario al ripristino dell'immobile o degli arredi ove siano del proprietario stesso;
- 3) amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo, delegato dai condomini.

Per ogni nucleo familiare è possibile una sola domanda di contributo e quindi può essere erogato un solo contributo.

5. OGGETTO

Il contributo è destinato al ripristino dell'integrità dei seguenti beni:

- 1) immobili destinati a abitazione principale, abituale e continuativa distrutti o danneggiati: per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale (se fossero state diverse, chi presentava la domanda aveva l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'immobile);
 - 2) arredi ivi contenuti, intesi come quelli della cucina ed i relativi elettrodomestici, e quelli della camera da letto, irrimediabilmente danneggiati e non più utilizzabili o completamente distrutti a seguito dell'evento;
 - 3) parti condominiali distrutte o danneggiate, di un edificio residenziale costituito, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.
- In particolare per gli immobili gli interventi ammissibili si riferiscono a:

- elementi strutturali
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controfittature, tramezzature e divisori in genere)
- serramenti interni ed esterni
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) ed elettrico
- ascensore e montascale.

Sono ammissibili anche:

- pertinenze*: il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura come unità strutturale unica rispetto all'immobile destinata ad abitazione;
- aree e fondi*: il bene danneggiato può essere un'area o fondo esterno al fabbricato ove si trova l'abitazione, a condizione che siano direttamente funzionali all'accesso al fabbricato medesimo;
- prestazioni tecniche ed eventuali adeguamenti obbligatori per legge*: sono ammissibili al contributo anche le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale) nonché quelle per gli adeguamenti obbligatori per legge.

Non sono ammissibili contributi riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.

Nel modulo di domanda per i nuclei familiari c'è una appendice da compilare a cura del Comune con i dati indicati.

6. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

7. PROCEDURA

7.1 PRESENTAZIONE DEI MODULI

I comuni devono dare la massima pubblicità della procedura nelle modalità che ritengono più efficaci ed opportune.

I comuni devono rendere disponibili i moduli a privati per la presentazione delle domande di contributo.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente alla amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato.

Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e ai fini dell'effettiva erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare le attestazioni di spesa sostenuta.

Deve essere presentata entro la data indicata nell'atto con cui si dà avvio alla procedura: può essere consegnato a mano all'ufficio indicato dal Comune, oppure può essere spedito con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R: in tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o dell'invio pec (in questi casi è comunque opportuno che si anticipi l'invio per posta elettronica).

7.2 AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il Comune ove è stata presentata la domanda, e che conserva la relativa copia, procede alla istruttoria nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del punto precedente, nel seguente modo:

1) a fronte della richiesta avanzata dal privato, il Comune verifica la sua effettiva ammissibilità e il relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo assicurativo;

- le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate fino al concorrere del massimale di euro 5.000,00;

- se il conteggio suddetto supera il massimale, il Comune richiede al beneficiario di individuare quali, tra gli interventi ammissibili, possono essere sostenuti con il contributo in oggetto;

- ove vi sia un indennizzo assicurativo, il contributo viene ricalcolato dal Comune per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa;

- ove la domanda non sia ammissibile, secondo la procedura sopra indicata, il Comune procede alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- ove la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo per l'autonoma sistemazione, la concessione del "contributo per l'immediato sostegno", pari a massimo di euro 5.000,00, implica dalla stessa data della concessione l'annullamento del contributo per l'autonoma sistemazione;

2) nei successivi 15 giorni dal termine della predetta istruttoria, il Comune trasmette al soggetto titolare della procedura, le risultanze aggiornate di tutti gli aventi diritto al contributo mediante il riepilogo delle domande presentate con le modalità indicate dall'ufficio regionale.

I file di riepilogo devono essere trasmessi in formato excel (o programma simile quale libreoffice calc, open office calc) senza modificare il formato, senza colorazioni, note o colonne in aggiunta, intendendo questa modalità come assolutamente indispensabile. Per trasmissioni non conformi sia per formato del file che per tipo file, non sarà possibile garantire l'inserimento dei dati nell'elenco delle domande ricevute. Il formato in pdf deve considerarsi aggiuntivo e mai sostitutivo;

3) sulla base delle predette risultanze, nei successivi 15 giorni dal ricevimento di tutte le comunicazioni di cui al punto precedente, il soggetto titolare della procedura provvede ad approvare con ordinanza tutti gli ammessi e gli esclusi, ed a trasmetterla al Capo del Dipartimento di protezione civile ove si tratti di emergenza nazionale.

Ove le risorse disponibili non consentano l'assegnazione di un contributo per tutte le spese ammissibili, comunque nel rispetto del limite massimo di euro 5.000,00 a nucleo familiare, soggetto titolare della procedura provvede a fissare un percentuale di contributo tale da consentire l'assegnazione di tutte le risorse disponibili con la seguente priorità:

1. elementi strutturali
2. finiture interne ed esterne
3. serramenti interni ed esterni
4. impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico
5. ascensore e montascale
6. arredi di cucina
7. arredi di camera da letto
8. pertinenze ed aree esterne
9. spese tecniche.

8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario ha tre mesi di tempo dalla ordinanza di ammissione, per la presentazione delle attestazioni di spesa sostenuta (fatture o scontrini "parlanti" o ricevute fiscali) a fronte del sostegno finanziario assegnato.

Il Comune verifica la congruenza delle attestazioni di spesa con la richiesta di contributo presentata. Ove si tratti di procedura attivata per un evento nazionale e regionale, inserisce la documentazione sulla piattaforma informatica predisposta a tale fine.

Dovranno essere inseriti da parte del Comune per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati
- la documentazione di spesa presentata.

Ove la documentazione sopra indicata non sia in formato digitale, il Comune inserisce il documento scannerizzato in formato pdf con relativa attestazione che il medesimo corrisponde a quello conservato presso i propri uffici.

Il soggetto titolare della procedura verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa dal Comune.

Il soggetto titolare della procedura trasferisce al Comune le risorse necessarie per erogare il sostegno finanziario al beneficiario.

Una volta erogato il sostegno finanziario il Comune inserisce sulla piattaforma:

- la determina di liquidazione
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti sopra elencati e, in ogni caso, nei termini indicati dal soggetto titolare della procedura.

9. CONTROLLI E REVOCHE

I Comuni procedono al controllo di tutte le domande in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii., nonché di tutte le documentazioni di spesa presentate.

Il controllo potrà essere esplicato anche tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento predisposte dagli uffici tecnici.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune ne dà comunicazione al soggetto titolare della procedura ai fini della revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo come indicato al paragrafo 5.

I controlli sono effettuati entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al soggetto titolare della procedura.

10. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER INTERVENTI ARTICOLO 25 COMMA 2 LETTERA E) CODICE

I modelli utilizzati per la domanda del contributo di immediato sostegno possono costituire anche lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti dai privati ai fini della quantificazione delle risorse ulteriori necessarie per gli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 25 Codice. A tal fine il Comune richiama l'attenzione dei cittadini a quantificare con la dovuta attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati potranno essere utilizzati anche per il calcolo degli interventi di ripristino previsti alla lettera e).